

DETERMINAZIONE DSAI/ 11/2020/GAS

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO E PRESCRITTIVO PER VIOLAZIONI DI
OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI SEPARAZIONE FUNZIONALE E CONTABILE.
EVENTUALE CHIUSURA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 1° luglio 2020

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 12, lett. f) e comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e s.m.i. convertito in legge con l'art. 1, comma 1, della legge 24 aprile 2020, n. 27;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 18 giugno 2007, 11/07 di approvazione del Testo integrato delle disposizioni "in merito agli obblighi di separazione amministrativa e contabile

- (*unbundling*) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione” (di seguito: TIU);
- la deliberazione dell’Autorità 22 maggio 2014, 231/2014/R/com di approvazione del Testo integrato delle disposizioni “in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling* contabile) per le imprese operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas e relativi obblighi di comunicazione” successivamente integrata dalla deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/com di approvazione del Testo integrato delle disposizioni “in merito agli obblighi di separazione Contabile (*unbundling* contabile) per le imprese operanti nei Settori dell’energia elettrica, del gas e per i gestori del Servizio idrico integrato e relativi obblighi di comunicazione (di seguito: TIUC);
 - la deliberazione dell’Autorità 22 giugno 2015, 296/2015/R/com (di seguito: deliberazione 296/2015/R/com) di approvazione del Testo integrato delle disposizioni “in merito agli obblighi di separazione (*unbundling*) funzionale per le imprese operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas” e s.m.i. (di seguito: TIUF);
 - la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell’Autorità del 10 aprile 2017, n. 4/2017 (di seguito: determinazione 4/2017);
 - il comunicato del 30 maggio 2017, pubblicato sul sito *internet* dell’Autorità, di “Avvio del nuovo sistema di raccolta delle comunicazioni connesse agli Adempimenti al TIUF ed alla Relazione annuale delle misure adottate relative alla separazione funzionale” (di seguito: comunicato del 30 maggio 2017);
 - la deliberazione dell’Autorità 12 gennaio 2017, 5/2017/S/gas (di seguito: deliberazione 5/2017/S/gas);
 - la deliberazione dell’Autorità 8 ottobre 2019, 405/2019/E/com (di seguito: deliberazione 405/2019/E/com);
 - l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
 - la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A (di seguito: deliberazione 658/2016/A);
 - gli Allegati A e B alla deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A (di seguito: deliberazione 57/2018/A);
 - la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A (di seguito: deliberazione 58/2018/A).

CONSIDERATO CHE:

- l’art. 2, comma 12, lett. f) della legge 481/95 prevede che l’Autorità verifichi i costi delle singole prestazioni dei servizi per assicurare, tra l’altro, la loro corretta

disaggregazione ed imputazione per funzione svolta, per area geografica e per categoria di utenza;

- con il TIU l’Autorità ha introdotto regole di separazione funzionale e contabile per le imprese verticalmente integrate nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale al fine di promuovere la concorrenza, l’efficienza e adeguati livelli di qualità nell’erogazione dei servizi. Le regole della separazione funzionale hanno l’obiettivo di garantire la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico, impedire discriminazioni nell’accesso ad informazioni commercialmente sensibili e impedire i trasferimenti incrociati tra i segmenti delle filiere (art. 2, comma 1). Obiettivo delle regole di separazione contabile è quello di assicurare un flusso informativo certo, omogeneo e dettagliato circa la situazione economica e patrimoniale delle imprese operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas nonché impedire discriminazioni e trasferimenti incrociati di risorse tra attività e tra comparti (art. 2, comma 2);
- l’articolo 25 del decreto legislativo 93/11 di attuazione delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, ha previsto che, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 21 del decreto legislativo 164/00, le imprese del gas naturale sono tenute alla separazione contabile tra le attività di trasporto, distribuzione, stoccaggio e rigassificazione di gas naturale liquefatto, in base ai criteri stabiliti dall’Autorità, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 31 della direttiva 2009/73/CE;
- l’articolo 43, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 93/11 ha attribuito all’Autorità, tra gli altri, il potere di garantire l’adempimento da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione e dei gestori dei sistemi di distribuzione e, se necessario, dei proprietari dei sistemi, nonché di qualsiasi impresa elettrica o di gas naturale, degli obblighi in materia di separazione tra la gestione delle infrastrutture del settore elettrico e del gas e le attività di fornitura e produzione dei medesimi settori;
- il TIUC e il TIUF disciplinano, in sostituzione del TIU e per le medesime finalità (art. 2 del TIUC e art. 3 del TIUF), i principali obblighi di separazione contabile e funzionale per le imprese operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas a decorrere dall’esercizio 2014 ovvero dal primo esercizio successivo al 31 dicembre 2013 (per il TIUC) e dall’1° gennaio 2016 (per il TIUF);
- con la determinazione 4/2017 e con il comunicato del 30 maggio 2017, l’Autorità ha dato avvio alle raccolte telematiche delle informazioni e delle comunicazioni a carico delle imprese soggette agli obblighi di separazione funzionale, previste dall’articolo 23 del TIUF, tra cui la raccolta telematica connessa agli “Adempimenti al TIUF”, da inviare, per il tramite del Gestore Indipendente di cui all’articolo 7 del TIUF, entro il 30 giugno di ciascun anno (articolo 23, comma 2, del TIUF);
- ai sensi dell’articolo 26, comma 3 del TIUC (dal 2016, articolo 30, comma 4), i conti annuali separati (CAS) relativi al regime semplificato di separazione contabile di cui all’articolo 25, comma 1 (dal 2016, articolo 27, comma 1),

corredati dalla relazione del revisore di cui all'art. 25 comma 4 (dal 2016, articolo 27, comma 4) ovvero dalla dichiarazione di cui al comma 5 del medesimo articolo 25 (dal 2016, articolo 27, comma 5) e dal bilancio di esercizio sono trasmessi all'Autorità in modalità telematica entro novanta giorni dall'approvazione del bilancio;

- ai sensi dell'articolo 24 del TIUF e dell'articolo 26, comma 1 del TIUC (dal 2016, articolo 30, comma 15), fatto salvo il potere dell'Autorità di esercitare i propri poteri sanzionatori, la Cassa Conguaglio per il settore elettrico (oggi Cassa per i servizi energetici e ambientali), in base alle informazioni rese dagli Uffici dell'Autorità, sospende l'erogazione di contributi a carico del sistema spettanti ai soggetti beneficiari, fino alla presentazione da parte dei medesimi soggetti delle comunicazioni obbligatorie previste dal medesimo TIUF (secondo le modalità di cui all'articolo 23) nonché dei CAS, secondo le modalità disciplinate dal TIUC.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- alcuni soggetti, tra cui Scoppito Servizi S.r.l. (di seguito: Scoppito Servizi o società), non hanno adempiuto all'obbligo di invio, entro il 30 giugno 2019, delle raccolte annuali di separazione funzionale, denominate "Adempimenti al TIUF" e "Relazione Annuale sulle misure adottate" per l'anno 2019, previsto dal citato articolo 23, comma 2, del TIUF;
- pertanto, persistendo l'esigenza di acquisire le predette informazioni, l'Autorità, con deliberazione 405/2019/E/com, ha intimato i soggetti inottemperanti di adempiere al citato obbligo entro e non oltre il 31 ottobre 2019;
- anche il termine previsto dalla suddetta deliberazione 405/2019/E/com è spirato senza che Scoppito Servizi – anche in ragione della mancata nomina, ai sensi dell'articolo 7 del TIUF, del Gestore Indipendente – abbia provveduto ad inviare i dati relativi agli "Adempimenti al TIUF" per l'anno 2019;
- dall'analisi delle comunicazioni dati *unbundling* contabile è emerso che, in violazione dell'articolo 26, comma 3 (dal 2016, articolo 30, comma 4) del TIUC, la società non ha inviato all'Autorità i CAS dal 2013 in poi;
- ad oggi non risulta che la società abbia provveduto ad inviare i CAS dal 2013 in poi, con possibile pregiudizio dell'interesse degli utenti ad una corretta determinazione della regolazione tariffaria.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11 attribuisce all'Autorità il potere di disciplinare, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;

- in attuazione dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com prevede che nei casi in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza delle contestazioni, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, può individuare, nella determinazione di avvio del procedimento sanzionatorio e sulla base delle evidenze acquisite, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento; alla determinazione di avvio sono allegati i documenti presenti nel fascicolo su cui si basa la contestazione;
- nei casi di cui al citato articolo 5, comma 1, entro trenta giorni dalla comunicazione della determinazione di avvio, il destinatario della stessa può:
 - i. effettuare il pagamento della sanzione nella misura di un terzo di quella quantificata nella determinazione di avvio, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, il che, unitamente alla cessazione delle condotte contestate, produce l'estinzione del procedimento sanzionatorio (articolo 5, commi 2 e 3, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);
 - ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con il procedimento nelle forme ordinarie con i connessi diritti di contraddittorio e difesa, ma con facoltà del Collegio dell'Autorità di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata nella presente determinazione (articolo 5, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com).

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscono presupposto per l'avvio di un procedimento per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95, nei confronti di Scoppito Servizi;
- gli elementi acquisiti, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza della contestazione, consentono, ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, di quantificare, nella presente determinazione di avvio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento secondo i criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81 e di cui all'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com e, in particolare, tenendo conto che:
 - quanto al criterio della *gravità della violazione*, le condotte omissive della società contrastano con le disposizioni volte ad attivare i flussi informativi funzionali allo svolgimento dei poteri di regolazione e vigilanza dell'Autorità; in particolare la violazione in materia di separazione contabile della società ha disatteso norme che, assicurando un flusso informativo certo, omogeneo e dettagliato circa la situazione economica e patrimoniale degli operatori, sono finalizzate a consentire all'Autorità la conoscenza delle grandezze economiche e patrimoniali necessarie per lo svolgimento delle funzioni di regolazione e determinazione delle tariffe;

- con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione* non risultano circostanze rilevanti;
 - quanto al criterio della *personalità dell'agente*, si rileva che la società è stata sanzionata, con la deliberazione 5/2017/S/gas, per violazioni in materia di messa in servizio di gruppi di misura elettronici del gas;
 - in merito alle *condizioni economiche dell'agente*, dall'ultimo bilancio disponibile risulta che il fatturato conseguito dalla società nell'esercizio 2018 sia pari a euro 382.440.
- gli elementi sopra esposti consentono, allo stato delle attuali evidenze istruttorie, di determinare la sanzione nella misura di euro 36.000 (trentaseimila).

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com nonché in ragione della prevalenza dell'interesse all'acquisizione delle informazioni oggetto degli obblighi violati, rispetto alla rapida definizione dei procedimenti sanzionatori, la cessazione delle condotte contestate ancora in essere, mediante l'invio dei CAS dal 2013 in poi e dei dati relativi agli "Adempimenti al TIUF" per l'anno 2019, costituisce presupposto per accedere al pagamento in misura ridotta della sanzione sopra indicata.

DETERMINA

1. di avviare un procedimento nei confronti di Scoppito Servizi s.r.l. per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, di violazioni in materia di separazione funzionale e contabile e per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95;
2. di quantificare, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria in euro 36.000 (trentaseimila);
3. di allegare, ai fini della comunicazione di cui al punto 11, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, i documenti presenti nel fascicolo su cui si basa la contestazione di cui al precedente punto 1;
4. di avvisare che il destinatario della presente determinazione, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della stessa, può:
 - i. ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, previa cessazione delle condotte contestate, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari ad un terzo del valore di quella quantificata al precedente punto 2, utilizzando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.a., oppure direttamente al concessionario del servizio di riscossione, ai sensi del decreto legislativo 237/97;

- ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento, con facoltà del Collegio di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata al punto 2 della presente determinazione;
5. di prevedere che il pagamento della sanzione amministrativa ridotta di cui al punto 4 i., previa cessazione delle condotte contestate ancora in essere – che dovranno essere comunicate all'Autorità mediante l'invio di prova documentale – determinino, ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'estinzione del presente procedimento sanzionatorio;
6. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera k) e dell'articolo 14, comma 3, dell'Allegato A e del punto 1.7 dell'Allegato B alla deliberazione 57/2018/A nonché del punto 4 della deliberazione 658/2016/A e del punto 2 della deliberazione 58/2018/A, il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
7. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
8. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 100 (cento) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria di cui al precedente punto 7;
9. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 33 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.arera.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
10. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono presentare alla Direzione Sanzioni e Impegni richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 10;
11. di comunicare il presente provvedimento a Scoppito Servizi s.r.l. (P. IVA 01676150665) mediante PEC all'indirizzo scoppitoservizi@legalmail.it e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità www.arera.it.

Milano, 1° luglio 2020

Il Direttore
avv. Michele Passaro